



*Raccolta
degli statuti e regolamenti
in vigore
nel Comune di Arezzo*



**Statuto della associazione
Cittadella musicale
*Botteghe liriche in Europa***



aggiornamento: 1.6.1999

CITTADELLA MUSICALE – BOTTEGHE LIRICHE IN EUROPA

Statuto

INDICE

Costituzione, sede, durata, scopi

- Art. 1 - Costituzione e Sede
- Art. 2 - Carattere dell'Associazione
- Art. 3 - Durata dell'Associazione
- Art. 4 - Scopi dell'Associazione
- Art. 5 - Attività dell'Associazione

Soci

- Art. 6 - Requisiti dei soci
- Art. 7 - Ammissione dei soci
- Art. 8 - Doveri dei soci
- Art. 9 - Perdita della qualifica di socio
- Art. 10 - Organi dell'Associazione

Assemblea

- Art. 11 - Partecipazione all'assemblea
- Art. 12 - Convocazione dell'assemblea
- Art. 13 - Costituzione e deliberazioni dell'assemblea
- Art. 14 - Forma di votazione dell'assemblea
- Art. 15 - Compiti dell'assemblea

Consiglio direttivo

- Art. 16 - Compiti del consiglio direttivo
- Art. 17 - Composizione del consiglio direttivo
- Art. 18 - Riunioni del consiglio direttivo

Presidente

- Art. 19 - Compiti del presidente
- Art. 20 - Elezione del presidente

Collegio dei revisori dei conti

- Art. 21 - Compiti del Collegio dei revisori dei conti
- Art. 22 - Composizione ed elezioni del Collegio dei revisori dei conti

Bilancio

- Art. 23 –

Finanze e patrimonio

- Art. 24 - Entrate dell'associazione
- Art. 25 - Durata del periodo di contribuzione
- Art. 26 - Diritti dei soci al patrimonio sociale

Norme finali e generali

- Art. 27 - Scioglimento e liquidazione

Art. 28 - Regolamento interno

Art. 29 - Norma finale

COSTITUZIONE, SEDE, DURATA, SCOPI

Art. 1

Costituzione e Sede

È costituita l'Associazione denominata "Cittadella musicale – Botteghe liriche in Europa" con sede in Arezzo via Vittorio Veneto 33/14, c/o Assessorato alla Cultura del Comune di Arezzo; essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

Art. 2

Carattere dell'Associazione

L'Associazione ha carattere volontario e non ha scopi di lucro.

I Soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi nonché all'accettazione delle norme del presente statuto.

L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altre associazioni, circoli, società, enti, pubblici o privati, aventi scopi analoghi o affini nonché partecipare ad enti con scopi sociali ed umanitari.

Art. 3

Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 4

Scopi dell'Associazione

Scopi dell'Associazione sono:

a) la promozione delle attività musicali intesa come formazione educativa, come fatto di espressione artistica e di comunicazione sociale, come oggetto di studio e di preparazione ad un'attività specialistica e professionale articolata sia in iniziative di carattere permanente, sia in iniziative specifiche come laboratori, stages, corsi, seminari e manifestazioni varie tutte atte allo scopo di cui sopra avendo per oggetto la musica;

b) la promozione e diffusione della cultura musicale anche in collaborazione con enti ed istituzioni musicali, scuole, associazioni culturali, enti locali e pubblici, in particolare con la costituzione di gruppi professionali e con la produzione di spettacoli musicali;

c) di contribuire allo sviluppo degli studi storici, linguistici e musicali con l'organizzazione di conferenze, dibattiti, corsi di studio e la realizzazione di pubblicazioni, video e films;

d) di contribuire a positivi scambi culturali ed informativi con altre realtà nazionali ed internazionali, nonché allo sviluppo della ricerca e della sperimentazione nel campo della musica.

Art. 5
Attività dell'Associazione

L'Associazione potrà svolgere qualunque attività connessa ed affine agli scopi fissati dal presente Statuto, nonché compiere tutti gli atti necessari a concludere ogni operazione contrattuale di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, utile alla realizzazione degli scopi fissati o comunque attinenti ai medesimi.

Per il raggiungimento degli scopi di cui al punto 4, l'Associazione potrà svolgere tutte le attività in campo musicale lirico o classico con finalità di programmazione, controllo, promozione, diffusione e organizzazione.

L'Associazione si fa altresì promotrice di quanto sopra presso Enti Pubblici e Privati sul territorio Nazionale ed Estero con la volontà di instaurare costanti e proficui rapporti di collaborazione anche attraverso la stipula di convenzioni con soggetti e/o enti pubblici e/o privati.

SOCI

Art. 6
Requisiti dei soci

Potranno essere soci Associazioni, Circoli, società, enti pubblici o privati, aventi attività e/o scopi analoghi o affini ai propri, comunque non in contrasto con quelli previsti dall'art. 4.

I soci saranno classificati in tre distinte categorie:

- Soci Fondatori: quelli che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
- Soci Ordinari: quelli che successivamente alla costituzione dell'Associazione, su apposita domanda di ammissione, saranno ammessi all'Associazione con le modalità di cui al successivo art. 7;
- Soci Onorari: quelli che per aver contribuito finanziariamente o svolto attività a favore dell'Associazione stessa ne hanno sostenuto l'attività e la sua valorizzazione; hanno carattere permanente e sono esonerati dal versamento di quote o contributi annuali.

Art. 7
Ammissione dei soci

L'ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati aventi i requisiti di cui all'art. 6, presentati da almeno 2 soci.

L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal consiglio direttivo con la maggioranza di almeno i due terzi dei componenti. Le decisioni del consiglio direttivo sono inappellabili e non necessitano di motivazione.

Le iscrizioni decorrono dal 1 gennaio dell'anno in cui la domanda è accolta.

Art. 8
Doveri dei soci

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie ed al versamento delle quote dovute ai sensi delle lett. a), b), c) dell'art. 24.

I Soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi nonché all'accettazione delle norme del presente statuto.

Art. 9

Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio può venire meno per:

a) dimissioni da comunicarsi a mezzo raccomandata almeno 3 (tre) mesi prima dello scadere dell'anno con effetto dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell'associazione;

e, con effetto dalla data di deliberazione del Consiglio Direttivo, per:

b) decadenza e cioè per perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;

c) delibera di esclusione del consiglio direttivo, assunta con le stesse modalità indicate per l'ammissione, per accertati motivi di incompatibilità; per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità; a tale scopo il consiglio direttivo procederà entro il primo mese di ogni anno sociale alla revisione della lista dei soci;

d) ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno.

Art. 10

Organi dell'Associazione

Organi dell'Associazione sono:

- l'assemblea;
- il consiglio direttivo;
- il presidente;
- il collegio dei revisori dei conti.

ASSEMBLEA

Art. 11

Partecipazione all'assemblea

L'associazione nell'assemblea ha il suo organo sovrano.

Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria che straordinaria i soci fondatori, i soci ordinari ed i soci onorari.

Ogni associato ha diritto ad un voto qualunque sia il valore della quota.

Il Comune di Arezzo partecipa all'Assemblea con due rappresentanti, ambedue con diritto di voto.

L'assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per presentare il bilancio preventivo dell'anno in corso.

L'assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- a) per decisione del consiglio direttivo;
- b) su richiesta, indirizzata al presidente, di almeno 1/10 dei soci.

Art. 12
Convocazione dell'assemblea

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate, con preavviso di almeno 15 giorni, mediante invito per lettera raccomandata indirizzato ai soci fondatori, ai soci ordinari ed ai soci onorari a cura della presidenza, con avviso contenente data, ora, luogo e ordine del giorno della riunione; in casi di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a 10 giorni purché la convocazione venga effettuata a mezzo telegramma.

L'assemblea può essere convocata in sede e anche fuori della sede sociale.

Art. 13
Costituzione e deliberazioni dell'assemblea

L'assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci fondatori, dei soci ordinari e dei soci onorari.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti.

L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno i 3/4 degli associati.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a due.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente, in caso di assenza anche di questi, viene eletto dall'assemblea un presidente.

I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal segretario, o in sua assenza, e per quella sola assemblea, da persona scelta dal presidente dell'assemblea fra i presenti.

L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.

In caso di parità dei voti prevale il voto del presidente.

L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto, salvo il diritto di recesso dei singoli soci.

Art. 14
Forma di votazione dell'assemblea

L'assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il presidente dell'assemblea può inoltre, in questo caso scegliere due scrutatori fra i presenti.

Art. 15
Compiti dell'assemblea

All'assemblea spettano i seguenti compiti:

(in sede ordinaria)

a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni di consiglio direttivo;

b) eleggere i membri del consiglio direttivo, il presidente, i revisori dei conti;

c) fissare, su proposta del consiglio direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi;

d) deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;

e) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla approvazione dal consiglio direttivo;

(in sede straordinaria)

f) deliberare sullo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, in tal caso occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati;

g) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;

h) deliberare sul trasferimento della sede dell'associazione;

i) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla approvazione dal consiglio direttivo.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 16
Compiti del consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, senza limitazioni.

Il consiglio direttivo ha il compito di:

a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;

b) predisporre annualmente i bilanci preventivi e consuntivi con la relativa relazione;

c) proporre all'assemblea gli importi dei contributi annui ordinari;

d) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario anche eccedente la ordinaria amministrazione;

e) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal presidente;

f) procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario, secondo quanto previsto dall'art. 9;

g) deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci, secondo quanto previsto dall'art. 7;

h) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'associazione stessa designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;

i) procedere alla nomina di un vice presidente scelto fra i consiglieri che coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o momentaneo impedimento. In caso di dimissioni o di impedimento grave del Presidente, tale giudicato dal Consiglio Direttivo, il vice presidente ne assume le funzioni sino alla successiva assemblea ordinaria convocata

per la nomina del Presidente. Allo stesso il Presidente ha facoltà di delegare parte dei suoi compiti anche in via permanente;

j) procedere alla nomina di un direttore artistico scelto tra persone con comprovata esperienza artistica nel campo della lirica e della composizione musicale, nonché esperienza professionale e organizzativa nell'ambito dei settori di attività dell'associazione. Il direttore artistico può proporre al consiglio direttivo la nomina di commissioni particolari di studio e di ricerca nel campo di attività congeniali all'associazione così come stabilito dall'art. 4 del presente statuto;

k) procedere alla nomina di consulenti amministrativi e/o per i servizi di segreteria, nonché di dipendenti e consulenti esterni determinandone la retribuzione e/o compensi.

Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza dei membri del consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 17

Composizione del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri nominati dall'assemblea ordinaria.

L'assemblea stessa designa il presidente fra i consiglieri nominati.

Almeno due terzi del consiglio direttivo, con arrotondamento alla cifra superiore, deve essere composto da soci fondatori. Tra questi almeno uno dovrà essere scelto tra i rappresentanti del Comune di Arezzo.

Il consiglio direttivo dura in carica tre anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri, se associati e purché meno della metà, il consiglio direttivo ha facoltà di procedere - per cooptazione - alla integrazione del consiglio stesso fino al limite statutario con i nuovi rappresentanti degli enti associati presenti nel consiglio medesimo.

I membri del consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Art. 18

Riunioni del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta al bimestre e comunque ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedono tre componenti.

Alle riunioni partecipa il responsabile di segreteria. In assenza del medesimo le funzioni saranno svolte da un membro del consiglio designato dal presidente.

Le riunioni del consiglio direttivo devono essere convocate con lettera raccomandata inviata almeno cinque giorni prima.

Le riunioni del consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, dal vice presidente.

In caso di particolare urgenza il consiglio direttivo può essere convocato per telegramma inviato almeno 2 (due) giorni prima o telefonicamente.

Le sedute e le deliberazioni del consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

PRESIDENTE

Art. 19 Compiti del presidente

Il presidente dirige l'associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio.

Il presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio direttivo.

Art. 20 Elezioni del presidente

Il presidente è eletto dall'assemblea ordinaria e dura in carica un triennio e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 21 Compiti del Collegio dei revisori dei conti

Al Collegio dei revisori dei conti spetta, nelle forme e nei limiti d'uso, il controllo sulla gestione amministrativa dell'associazione.

Il Collegio deve redigere la relazione relativa ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal consiglio direttivo da sottoporre all'assemblea.

I suoi componenti partecipano di diritto alle assemblee ed alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 22 Composizione ed elezioni del Collegio dei revisori dei conti

I revisori dei conti sono nominati dall'assemblea in numero di tre componenti effettivi, tra i quali l'assemblea nomina il presidente, e due supplenti; durano in carica tre anni e sono rieleggibili. L'assemblea determina al momento della nomina l'eventuale compenso spettante ai revisori.

BILANCIO

Art. 23

Gli esercizi sociali e finanziari hanno inizio il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno. Secondo quanto previsto dall'art. 11 del presente statuto, entro il 30 aprile di ogni anno i bilanci consuntivi dell'esercizio precedente e preventivi dell'esercizio in corso, corredati della relazione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, devono essere presentati all'assemblea dei soci per l'approvazione, a cura del Consiglio Direttivo. I bilanci consuntivo e preventivo non possono comunque presentare disavanzi di gestione.

FINANZE E PATRIMONIO

Art. 24

Entrate dell'associazione

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a) dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto di ammissione all'associazione nella misura fissata dall'assemblea ordinaria;
- b) dai contributi annui ordinari, da stabilirsi annualmente dall'assemblea ordinaria su proposta del consiglio direttivo;
- c) da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- d) da versamenti volontari degli associati;
- e) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere;
- f) da proventi per prestazioni ed attività varie svolte nei confronti di soci o terzi;
- g) da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati.

I contributi ordinari devono essere pagati in unica soluzione entro il 30 marzo di ogni anno.

Il Comune di Arezzo oltre alla quota associativa ha facoltà di conferire all'Associazione beni e servizi a copertura dei costi fissi di gestione, che non siano coperti dalle quote associative.

Art. 25

Durata del periodo di contribuzione

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno solare in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno solare in corso.

Art. 26

Diritti dei soci al patrimonio sociale

Il socio che cessa per qualsiasi motivo di far parte dell'associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili, non rivalutabili e non rimborsabili.

NORME FINALI E GENERALI

Art. 27 *Scioglimento e liquidazione*

In caso di scioglimento l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il patrimonio netto finale risultante dalla liquidazione sarà devoluto secondo le indicazioni dell'assemblea.

Art. 28 *Regolamento interno*

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del consiglio direttivo.

Art. 29 *Norma finale*

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.